

Codice A1103A

D.D. 5 aprile 2022, n. 204

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 9 FOR/2017)



ATTO DD 204/A1103A/2022

DEL 05/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 9 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 789 del 12/09/2017 del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Brignano Frascata (AL) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di **trasgressore** e della *omissis* nonché della *omissis* in qualità di **obbligati in solido**, nei confronti dei quali con processi verbali nn. 07/17 e 08/17 del 29/04/2017 elevati da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località Selvapiana nel Comune di Fabbrica Curone (AL), è stato accertato quanto segue:

- a) violazione del Punto 2 delle prescrizioni operative imposte dalla Regione Piemonte con nota prot. 13240A18170 del 10.3.2015 relativo al divieto di taglio raso in fustaia di una superficie superiore al dieci per cento dell'intera superficie sottoposta a trattamento (p.v. n. 7 del 29.4.2017);
- b) interventi in difformità dalla Comunicazione con relazione tecnica n. 2014/22997 dell'11.12.2014 essendo stato, il taglio raso, effettuato al di fuori dell'area di intervento indicato nella stessa (p.v. n. 8 del 29.4.2017);

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni eccezion fatta, avuto riguardo al verbale n. 8, per l'area oggetto di accertamento essendo emerso, in sede di nuovo sopralluogo effettuato in data 3.2.2022, che parte di questa, per l'errata posizione del confine riportato nella Carta tecnica regionale, ricadeva in territorio lombardo e pertanto al di fuori della competenza dell'Ente Regione Piemonte, come correttamente eccepito negli scritti difensivi presentati dai sunnominati soggetti;

preso pertanto atto dell'errore di cui sopra che ha comportato un ridimensionamento dell'area interessata dalla condotta illecita contestata e, di conseguenza, dell'importo della relativa sanzione;

atteso altresì che risulta agli atti che i soggetti di cui sopra hanno presentato, oltre ai già citati scritti

difensivi, anche richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, regolarmente tenutasi in data 9 marzo 2022;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate tenuto conto che, come ampiamente documentato dagli accertatori, quanto al primo verbale, le operazioni di taglio sono andate oltre i limiti prescritti dalla Regione Piemonte e, quanto al secondo verbale, residua comunque il taglio in difformità dalla citata Comunicazione, per le particelle insistenti sul territorio regionale;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto che entrambe le fattispecie sono sanzionate dall'art. 36, c. 1, lett. c) della Legge regionale 4/2009;

tenuto conto che nel caso di specie si realizzano le condizioni per l'applicazione del cosiddetto cumulo giuridico di cui all'art. 8 della Legge 689/81, più favorevole al trasgressore rispetto al cumulo materiale, in base al quale chi, con la stessa azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, "soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo";

ritenuto peraltro qui di non doversi applicare la facoltà di cui alla parte finale del citato articolo in virtù del tempo intercorso tra l'accertamento e l'adozione dell'ingiunzione regionale; tempo eccessivamente lungo che non giustifica l'irrogazione di una sanzione, a ridosso della prescrizione, che vada oltre il minimo edittale;

preso quindi atto che nel caso di specie vi sono le condizioni per riunire i due sopra richiamati verbali e che, alla luce del secondo sopralluogo che ha, come detto, comportato un ricalcolo delle relative sanzioni, la violazione più grave è quella relativa al taglio in violazione delle prescrizioni della Regione Piemonte di cui al citato verbale n.7;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto l'art. 8 della Legge 689/81;
- visto l'art. 36 della Legge regionale n. 4/2009;

determina

in euro 15.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dei verbali di cui alla lett. a) ed alla lett. b) qui riuniti secondo il disposto dell'art. 8 della Legge 689/81;

INGIUNGE

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissisomissis*, nella persona dei loro legali rappresentanti, in qualità di obbligati in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 15.000,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella